

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Salerno – **Decreto Dirigenziale n. 248 del 29 giugno 2010 – Comune di Altavilla Silentina - Concessione dell'area demaniale di mq.6000, ubicata alla localita' S.Aniello, posta in sx idraulica del fiume Calore, riportata in catasto al foglio 6, antistante le part.ile nn. 239 e 345, per uso agricolo. Ditta Vertuccio Maria - Prat. 797 BD**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che nel corso di accertamenti eseguiti lungo il fiume Calore fu rilevata l'occupazione da parte del sig. Di Matteo Giuseppe di un'area demaniale ubicata alla località S.Aniello del comune di Altavilla Silentina, posta in sinistra idraulica del suddetto corso d'acqua, riportata in catasto al foglio 6, antistante le part.ile nn. 239 e 345, ad uso agricolo. Tale area era stata in passato già oggetto di concessione a favore della suddetta ditta con atto stipulato presso l'Ufficio del Registro di Eboli in data 25.02.1993, Rep. n.915, scadente il 31.12.1998;
- Che con nota n.1042847 del 13.12.2008 veniva chiesta alla ditta la regolarizzazione in sanatoria della pregressa occupazione abusiva dell'area demaniale versando le indennità di occupazione per il periodo 2001-2008;
- Che con successiva nota del 07.08.2009, n.715189, nel comunicare l'attribuzione di un nuovo valore di mercato all'area demaniale richiesta, si chiedevano le definitive indennità di occupazione riferite al periodo 2001-2009;
- Che dagli esiti del sopralluogo effettuato in zona è emersa la possibilità, dal punto di vista idraulico, di poter concedere l'uso dell'area a scopo agricolo;
- Che dal valore di mercato attribuito all'area in regime di libero mercato è scaturito un canone annuo di € 198,00, con decorrenza 01.01.2001, da chiedere alla ditta per la concessione di detto suolo;
- Che in seguito al decesso del sig. Di Matteo Giuseppe l'area è stata chiesta in concessione dalla moglie sig.ra Vertuccio Maria.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione per il periodo 01.01.2001-31.12.2009, codice tariffa 1517, dell'importo complessivo di € 1.964,04 comprensivo degli aggiornamenti con indice ISTAT di ciascun anno, della tassa regionale del 10% di cui all'art. 1 della L.R. 1/72, e delle spese postali di € 3,40, con i seguenti versamenti sul CCP n.21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria:
 1. Versamento di € 275,69 effettuato in data 21.07.2003 presso l'Ufficio Postale di Cerrelli
 2. Versamento di € 1688,35 effettuato in data 05/09/09, n. VCY 0049, c/o l'ufficio postale n. 57/009;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 360,00, pari a due annualità dell'indennità base iniziale, con versamento effettuato in data 05.09.09 - n.VCY 0050, c/o l'ufficio postale n. 57/009, sul CCP n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria ;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Vertuccio Maria nata ad Albanella il 12.01.1948 e residente ad Altavilla in via Amedeo Molinara 52, C.F. VRT MRA 48A52 A128G, la concessione dell'area demaniale di mq.6000, ubicata alla località S.Aniello, posta in sx idraulica del fiume Calore, riportata in catasto al foglio 6, antistante le part.lle nn. 239 e 345.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - l'area in argomento della superficie di mq. 6000, così come individuata sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è data in concessione nello stato in cui si trova per uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota dell'area in concessione

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2009, è fissato in € 240,28, importo comprensivo di aggiornamento ISTAT + 10% Imposta Regionale, e sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 360,00 (cauzione pari a due annualità) già versato dalla ditta è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1517, intestato a Regione Campania, Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, sull'area data in concessione, qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie dell'area venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo l'area nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'AG.C LL.PP. - OO. PP. ;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Altavilla Silentina
- Alla ditta Vertuccio Maria

Ing. Vincenzo Di Muoio